



**COMUNE di PATRICA**  
(Provincia di Frosinone)

Prot. n. 7397

Patrica, 28 /10/2019

**Ordinanza n° 23 del 28.10.2019**

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 per l'affidamento in via temporanea ed urgente del servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti solidi urbani alla Ditta Lavorgna s.r.l.**

**IL SINDACO**

nella qualità di Autorità Sanitaria Locale

**PREMESSO:**

- che il Comune di Patrica effettua il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani come definiti nelle lettere a) b) e d) dell'art. 184 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 nonché la raccolta differenziata sull'intero Territorio Comunale;
- che il predetto servizio costituisce attività di pubblico interesse;
- la ditta TAC Ecologica s.r.l. è risultata aggiudicataria del servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti solidi urbani, come risulta dal contratto Rep. n° 778 del 15.03.2018, a seguito di procedura aperta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente;
- che con decreto del 9 giugno 2019, il Tribunale Penale di Roma disponeva il sequestro delle quote sociali della Tac Ecologica S.r.l. e dell'azienda, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. e nominava con decreto dell'11 giugno 2019, il dott. Fabrizio Iapoce quale amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro;
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente con il numero del 7367 del 26.10.2019 l'Amministratore giudiziario comunicava ai comuni interessati che in data 24 ottobre 2019, a causa dello stato di grave criticità finanziaria e organizzativa in cui versa la Tac Ecologica S.r.l., il Tribunale di Roma ha autorizzato il succitato amministratore giudiziario a comunicare ai Comuni l'impossibilità di proseguire il servizio, con ogni conseguenza sulla sopravvivenza dei contratti esistenti tra i Comuni e TAC Ecologica S.r.l., che dovranno per l'effetto ritenersi sciolti ed inefficaci;
- che non è tuttavia possibile prevedere una interruzione del servizio in questione per i tempi necessari all'espletamento di una nuova gara se non con insostenibili disagi e rischi per la salute pubblica;

**CONSIDERATO:**

- che si è in presenza della eccezionale ed indifferibile necessità di provvedere urgentemente con un rimedio che possa scongiurare la situazione di grave pericolo per la salute pubblica e costituire grave pregiudizio per l'equilibrio e l'igiene ambientale;
- che un ritardato intervento causerebbe notevoli danni di carattere igienico sanitario alla cittadinanza e chela raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e salvaguardia dell'igiene pubblica; m

**RITENUTO** che stante la condizione emergenziale per le motivazioni sopra descritte, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006, di dover derogare nell'immediato alle procedure ordinarie previste dal D.Lgs. 50/2016 affidando l'espletamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale a idonea ditta specializzata nel settore, individuando, quindi, un nuovo soggetto affidatario del servizio onde evitare interruzioni dello stesso;

**VISTO** l'art. 191 D. Lgs. n°152/ 2006, che attribuisce al Sindaco il potere di adozione di ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle

disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registro ufficiale prot. 0005982 del 22/04/2016;

**PRESO ATTO:**

- che in data 26.10.2019 l'Ufficio Tecnico ha attivato un'indagine di mercato, sulla base di un apposito capitolato (prot.n. 7369 del 26.10.2019), invitando a partecipare a gara informale le n. 3 ditte già partecipanti alla precedente procedura aperta e non risultanti aggiudicatrici, al fine di procedere così con celerità all'affidamento diretto del servizio mediante ordinanza contingibile e urgente;

- che all'esito della suddetta indagine di mercato, la Ditta Lavorgna con sede in San Lorenzello (Bn) ha presentato la migliore offerta economica in ordine ai servizi indicati nell'apposito capitolato di gara;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con l'affidamento dell'intero servizio alla Ditta con sede in San Lorenzello (Bn)

**RITENUTO ALTRESI':**

- che la situazione riveste carattere di urgenza e che non può essere fronteggiata con i normali strumenti dell'ordinamento giuridico

ACCERTATO che la Ditta Lavorgna con sede in San Lorenzello (Bn) è in possesso dei requisiti materiali per l'espletamento del servizio raccolta rifiuti;

**VISTI:**

- Il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
- La Legge 21/11/2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi"
- Il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Il D.L.vo n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale", e ss.mm.ii. (art. 182 , comma 6 bis)
- Gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000

### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii. e sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente

- di affidare alla Lavorgna con sede in San Lorenzello (Bn), Via Tratturo regio, P.I. 01033540624, in via temporanea ed urgente, con decorrenza immediata e per mesi sei, il servizio per la raccolta dei rifiuti sull'intero territorio comunale, il trasporto e conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti solidi urbani, alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica presentata a seguito di indagine di mercato;
- che il servizio oggetto della presente ordinanza abbia a cessare anticipatamente, rispetto al termine di sei mesi, all'atto del subentro del nuovo contraente individuato dalla amministrazione comunale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo o rimborso spese, fatto salvo il pagamento del prezzo stabilito computato giornalmente;
- di demandare al Responsabile del Servizio LL./Urbanistica/Ambiente e del Servizio Finanziario, ciascuno per quanto di competenza, l'adempimento di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento.

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza ha decorrenza immediata nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul relativo sito Web;
- che copia del presente atto sia trasmessa alla ditta Lavorgna con sede in San Lorenzello (Bn), Via Tratturo regio;
- che copia del presente atto sia trasmessa alla Tac ecologica s.r.l. in persona dell'Amministratore giudiziario dott. Fabrizio Iapoce;

Che copia del presente atto sia trasmessa alla Prefettura di Frosinone, al Comando di Polizia Locale.  
Che sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito ufficiale (home) del Comune di Patrica.

**RENDE NOTO**

CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Copia della presente ordinanza viene trasmessa agli organi competenti.



Il Sindaco  
Lucio Fioridaliso